

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE.

Art. 1

Ambito di applicazione

Con la presente direttiva sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati, per i danni subiti a causa dei diversi eventi che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte e che avevano aderito alla ricognizione dei danni. I privati coinvolti, che hanno presentato il Modulo B1, "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" presso i Comuni colpiti, possono ora perfezionare tale domanda al fine di ottenere il contributo di immediato sostegno alla popolazione entro il massimale di € 5.000,00, quali anticipazioni di eventuali future provvidenze.

Art. 2

Beni distrutti o danneggiati e finalità dei contributi

1. Fermo restando che i danni subiti debbono avere un nesso di causalità con l'evento calamitoso di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi entro i massimali indicati all'articolo 3 e sono finalizzati, in ragione delle risorse finanziarie rese disponibili dai provvedimenti nazionali richiamati all'articolo 1:

a) **agli interventi su aree/fondi esterni all'abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile e sgomberata** qualora gli stessi consistano ad esempio in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione; è facoltà dell'Organismo Istruttore richiedere eventuali integrazioni utili alla definizione dell'istanza (es. breve relazione tecnica a firma di tecnico abilitato);

b) **al ripristino di aree e fondi esterni** qualora funzionali all'accesso dell'immobile e qualora i relativi interventi di ripristino aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;

c) **al ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione principale danneggiata e di parti comuni danneggiate di opere ed impianti di edifici residenziali** limitatamente ai danni a:

☐ elementi strutturali verticali ed orizzontali;

☐ finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);

- ☞ serramenti interni ed esterni,
- ☞ impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), ed elettrico;
- ☞ ascensore e montascale;

d) **al ripristino delle pertinenze, distrutte o danneggiate, qualora le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'abitazione** e i relativi interventi di ripristino aumentino pertanto la resilienza dell'abitazione medesima; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

2. **Per abitazione principale** si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta ai sensi dell'articolo 43 del codice civile la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione, comodato); l'Organismo Istruttore verifica attraverso le proprie banche dati (es. Ufficio tributi) la veridicità di quanto dichiarato nella Sezione 2 del Modulo B1;

3. L'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, sede legale e operativa dell'associazione senza scopo di lucro, ammissibile a contributo, è quello che a tale data risulta di proprietà della medesima associazione; sono esclusi pertanto dall'ambito applicativo della presente direttiva gli immobili, sedi di associazioni, di proprietà di un ente pubblico.

Art. 3

Massimali entro cui determinare i contributi

1. I contributi sono concessi entro il massimale di 5.000,00 €, applicati sull'importo della spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).

Non è richiesta alcuna perizia asseverata.

I massimali si applicano sull'importo stimato in domanda dal richiedente il contributo sulla base di appositi preventivi di spesa o, se di importo inferiore, sulla spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere.

I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge.

Le eventuali miglieorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.

2. Per i danni elencati e specificati all'articolo 2, comma 1, lettera b), e riguardanti:

a) l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso nel minor valore tra l'importo segnalato e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00;

b) le parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso nel minor valore tra l'importo segnalato e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel

limite massimo di € 5.000,00, se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario;

3. Per gli interventi su aree/fondi esterni e pertinenze di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e c), il contributo è riconosciuto nel minor valore tra l'importo segnalato e l'importo della spesa sostenuta o da sostenere;
4. Per gli interventi sugli immobili distrutti o danneggiati di cui al presente articolo di proprietà delle associazioni senza scopo di lucro, costituenti alla data dell'evento calamitoso la propria sede legale e/o operativa, il contributo è riconosciuto nel minor valore quantificato nell'autocertificazione, secondo il Modulo B1 già presentato e la spesa sostenuta o da sostenere e nel limite massimo di € 5.000,00.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
 - a) immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - b) le pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione e i relativi interventi di ripristino non aumentano la resilienza dell'abitazione medesima;
 - c) le aree e i fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato, se non ricorre la condizione prevista all'articolo 2;
 - d) i fabbricati o loro porzioni di fabbricati, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi ;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
 - f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - g) i beni mobili e i beni mobili registrati.

Art. 5

**Modalità per la presentazione del perfezionamento della domanda di contributo
(Mod. P1)**

1. I soggetti interessati devono, a pena di irricevibilità, presentare, preferibilmente con pec, al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati, la documentazione di perfezionamento della domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente Direttiva.**

Modulo P1 (perfezionamento della domanda)

Fatture debitamente quietanziate con pagamenti tracciabili

Durc della Ditta che eseguirà i lavori

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che gli interventi non vengono effettuati in immobili realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche edilizie e catastali

Eventuale copia verbale di assemblea condominiale

Eventuale marca da bollo se non già inserita

Eventuali Moduli B2, B3, B4 allegati di seguito

Estremi del conto corrente bancario su cui versare la somma spettante

L'ente che espleta l'attività istruttoria (Comune o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore". Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B2*); in caso contrario, si applica quanto previsto all'articolo 7.

3. La documentazione può essere presentata, al posto del proprietario, dall'usufruttuario, locatario o comodatario dell'unità immobiliare danneggiata costituente, alla data dell'evento calamitoso, la sua abitazione principale se lo stesso si accolla le relative spese di ripristino; in tal caso, alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B3*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

4. Nei casi in cui l'Organismo Istruttore rilevi che la documentazione presentata abbia necessità di essere integrata, a pena di inammissibilità, richiede all'interessato la stessa concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile.

**Parti comuni di un edificio residenziale - delega ad un condomino e verbale
dell'assemblea condominiale**

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B4*).
2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.
3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e la presentazione, a cura dell'amministratore condominiale, della domanda; in caso contrario, il verbale va trasmesso senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la deliberazione dell'assemblea condominiale e, se non prodotto, non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 7

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato (*Allegato Modulo B2*).
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. Dove esiste un'assicurazione sui danni da calamità naturale oppure vi sia il contributo da parte di un altro Ente, corrisposto per le medesime finalità, a questo contributo verrà sommato il contributo previsto dalla presente direttiva e la somma dei premi versati all'assicurazione, nei cinque anni precedenti l'evento calamitoso, fino al raggiungimento del massimo danno ammissibile stabilito dalla direttiva.

La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante

l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.

3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa erogazione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.

4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 9

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade rispettivamente dal diritto a perfezionare la domanda e a ricevere il contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. L'acquirente non può ottenere il contributo, non avendo presentato il Modulo B1 durante la ricognizione dei danni.

2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:

a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;

b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 10

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 11

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. L'Organismo Istruttore entro il termine di 90 gg dalla scadenza del ricevimento delle istanze procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **20%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle condizioni previste dalla presente direttiva, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico.
3. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'espletamento dei controlli possa pregiudicare il rispetto del termine di 90 giorni per la conclusione dell'istruttoria di cui al precedente comma 1, l'Organismo Istruttore può disporre, con determina del responsabile del procedimento, di rinviare ad una fase successiva, e comunque antecedente all'adozione dei propri atti di concessione dei contributi ai beneficiari, i controlli previsti ed in particolare quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
4. Gli Organismi Istruttori entro 20 gg dal completamento delle istruttorie dovranno inviare al Settore Infrastrutture e pronto intervento, utilizzando la modulistica che da questi gli verrà fornita, gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammesse a contributo ad esclusione di quelle che risultino inammissibili all'esito dei controlli eseguiti e non rinviati.

Art. 12

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Comuni)

1. Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento a seguito del ricevimento degli elenchi riepilogativi trasmessi da tutti gli Organismi Istruttori interessati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, provvede, tempestivamente:
 - ☐ a determinare, in relazione al fabbisogno finanziario e alle risorse finanziarie disponibili, l'importo massimo erogabile a ciascun beneficiario, nel limite di € 5.000,00; tale importo comprende i costi stimati e/o già sostenuti al momento della presentazione di perfezionamento della domanda di contributo ed indicati dagli Organismi Istruttori nei suddetti elenchi riepilogativi;
 - ☐ a quantificare e ripartire le risorse concedibili ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.
 - ☐ a liquidare ai singoli Organismi Istruttori somme pari al 70% delle risorse spettanti.
2. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e concessione a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno all'esecuzione dei controlli che hanno disposto di rinviare ai sensi di quanto previsto all'articolo 11. Solo all'esito di tali controlli procederanno ad adottare, entro 30 gg. dalla suddetta comunicazione, l'atto di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso.

Articolo 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo, ove non già espletati, devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro 12 mesi dall'atto di concessione, a pena di decadenza del contributo spettante.
2. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 il beneficiario dovrà presentare la documentazione fiscale comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
3. Non sono ammesse a contributo le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es. ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo; sono ammesse a contributo solo le forniture di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 14

Liquidazione dei contributi agli aventi titolo e rendicontazione delle spese

1. L'Organismo Istruttore, ricevuta la documentazione tecnica e contabile da parte dei soggetti interessati, provvederà ad erogare i contributi agli aventi titolo.
2. L'Organismo Istruttore, terminate tutte le operazioni di erogazione delle somme spettanti a favore degli aventi titolo, dovrà trasmettere al Settore Pronto Intervento, secondo modalità che verranno successivamente specificate, la documentazione prevista all'art.5 punto 1 della presente direttiva, l'atto di concessione dei contributi ed il mandato di pagamento quietanzato effettuato a favore del beneficiario.
3. Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, ricevuta la documentazione e verificata la completezza, procederà all'erogazione, a favore dell'Organismo Istruttore, dell'ulteriore 30% a saldo del contributo spettante; tale contributo sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi della segnalazione.

Art. 15

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti:

☞ ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I pagamenti in contanti non sono ammessi a contributo.

☞ a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo istruttore, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso del personale incaricato dall'Organismo Istruttore a tutti i documenti relativi al programma, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

